



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FERRO, GALLIANI, CASTALDI, PARRINI
e SANTANGELO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 2021

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale, in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive

ONOREVOLI SENATORI. – Gli episodi di violenza nel corso delle manifestazioni sportive sono in costante aumento e, tra questi, assumono particolare rilievo gli atti commessi in danno di arbitri e di altri soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel contesto della direzione di gara.

Per individuare i fenomeni di violenza, l'Associazione italiana arbitri (AIA) della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), nel 2007, ha istituito un « Osservatorio sulla violenza agli ufficiali di gara » quale strumento di monitoraggio degli atti di violenza a danno dei propri associati. La reportistica prodotta periodicamente dall'Osservatorio rappresenta non solo uno strumento di monitoraggio interno con il quale si analizzano cause e mezzi di contrasto, ma diventa anche oggetto utile di approfondimenti pertinenti da parte delle istituzioni esterne.

Tra le principali forme di violenza riscontrate vi sono:

a) gli episodi di violenza fisica grave in caso di danni fisici all'ufficiale di gara, accertati mediante refertazione sanitaria o senza accertamento da parte di un presidio ospedaliero;

b) la violenza tentata da parte di tesserati (calciatori, allenatori e dirigenti) che, però, non hanno comportato danni fisici all'ufficiale di gara;

c) la violenza morale, ossia gli atti posti in essere da tesserati concretizzatisi in condotte discriminatorie a danno degli ufficiali di gara.

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel corso della stagione calcistica 2018-2019, sono stati oltre 450 gli episodi di violenza, gran parte dei quali verificatisi nelle catego-

rie inferiori (prima, seconda e terza categoria) o in quelle in cui giocano i più piccoli (*juniores*, allievi e giovanissimi) ad opera di giocatori, dirigenti o soggetti estranei. È rilevante notare come gli episodi di violenza fisica e fisica grave superino il 60 per cento del totale e che una percentuale significativa riguardi atti di violenza contro le donne.

Secondo il *report* della Commissione di studio per l'osservatorio sulla violenza agli arbitri (novembre 2021) gli episodi totali di violenza (fisica grave, fisica, tentata e morale) accaduti in questi primi mesi di attività arbitrale nella corrente stagione sportiva sono 53, in diminuzione rispetto ai 77 del 2019/2020 e ai 108 del 2018/2019; di questi 4 sono episodi ai danni di arbitri donne e 6 in partite di calcio a 5, dei quali 3 sono avvenuti nel Lazio (in provincia di Roma) nel campionato di serie D.

Le regioni con il maggior numero di episodi nelle suddette tipologie risultano: il Piemonte con 8, l'Umbria con 6, il Lazio con 5, la Campania e la Toscana con 4; ancora indenni da episodi la Basilicata e il Friuli. Su 53 casi totali, 17 sono violenze gravi con 93 giorni di prognosi prescritti dai vari presidi di pronto soccorso, 24 sono violenze fisiche, 7 tentate violenze e 5 violenze morali di cui 3 ad arbitri donna; le categorie più frequenti risultano la prima con 13 episodi, 10 nella *juniores* e 7 in seconda categoria; sulle complessive 53 violenze, 30 sono state commesse da calciatori, 18 da dirigenti e 5 da estranei.

La sanzione amministrativa a carico delle società, prevista dal comunicato F.I.G.C. 104/A del 2014, è stata applicata dai giudici sportivi in 24 episodi; sono state richieste 5 impugnazioni delle sentenze dei giudici per mancata ap-

plicazione della sanzione prevista dal comunicato ufficiale (C.U.) 104/A, e 3 per inadeguatezza della squalifica inflitta ai colpevoli rispetto alla gravità delle violenze perpetrate.

La normativa italiana in materia prevede specifici casi di applicazione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive (D.A.Spo), la cui disciplina necessita di alcuni adattamenti. L'intervento proposto ha, infatti, tra le sue finalità principali, quella di uniformare la normativa in tema di lesioni personali e omicidio preterintenzionale di un arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva; quella di introdurre specifiche aggravanti di pena; quella di prevedere specifiche norme in materia di D.A.Spo e di obbligo di firma per le ipotesi di lesioni personali o omicidio preterintenzionale. Di seguito un quadro analitico delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), estende il D.A.Spo a quanti si rendano responsabili dei delitti richiamati dal novellato articolo 6-*sexies* della citata legge n. 401 del 1989, introdotto dall'articolo 4 del presente disegno di legge. In ossequio alla presunzione di innocenza sancita dall'articolo 27 della Costituzione, si ritiene indispensabile prevedere che tali condotte siano state vagliate successivamente alla conclusione delle indagini preliminari e all'esercizio dell'azione penale. A tal fine, per dare luogo alla sanzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, è sufficiente essere imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno solo dei delitti di cui all'articolo 6-*sexies*.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*) - aggiungendo un ultimo periodo al comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 - prevede sempre la prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge medesima nei casi di soggetti imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 6-*sexies*. In

particolare, si prevede che la durata della prescrizione e del D.A.Spo non possa essere inferiore a tre anni nei casi di lesioni personali, a cinque anni nei casi di lesioni personali gravi o gravissime e a dieci anni nei casi di omicidio preterintenzionale.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), abroga il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinquies*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che disponeva l'applicazione delle norme del codice penale circa le « lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali » anche nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

L'articolo 4 introduce nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'articolo 6-*sexies*, rubricato « Lesioni personali o omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive ». Esso prevede un'aggravante che determina l'aumento della pena - da un terzo alla metà - nei casi di lesioni personali e di omicidio preterintenzionale qualora i fatti siano in danno di arbitri o di altri soggetti designati per assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva ovvero per svolgere un incarico nell'ambito di una manifestazione sportiva. Tale ultima previsione amplia la sfera operativa della nuova aggravante, estendendola ai reati commessi contro vari soggetti tra i quali gli osservatori arbitrali, spesso intervenuti a difesa degli arbitri e anche loro vittime di violenza. L'aggravante trova un duplice fondamento concettuale. Da una parte, infatti, la circostanza che il ruolo del soggetto che ne è vittima sia quello di rappresentante di un'autorità decisionale, nell'ambito della gara, all'uopo demandata in nome e per conto della federazione di appar-

tenenza; dall'altra, la necessità di riconoscere il disvalore sociale di una condotta che, spesso, viene consumata nel corso di eventi e manifestazioni sportive ai quali prendono parte centinaia e migliaia di spettatori, tra cui bambini, giovani e famiglie, con inevitabile ripercussione e compromissione di quei valori cardine che lo sport praticato nell'evento mira a tutelare e diffondere.

Infine, l'articolo 5 intende offrire una più ampia tutela alla vittima di condotte violente, prevedendo una presunzione assoluta di non tenuità del fatto qualora la condotta sia stata commessa in danno del giudice di gara in occasione o a causa di una manifestazione sportiva. Ciò evidenzia il maggior

disvalore della condotta qualora commessa in danno di un arbitro.

In conclusione, riteniamo che occorra un serio intervento da parte dello Stato per arginare e contrastare tutti i fenomeni di violenza. Siamo certi che tale intervento normativo potrà costituire un primo importante segnale per porre un freno a deprecabili condotte.

Tuttavia, siamo consapevoli che, oltre alle norme di legge, è necessaria una profonda azione sul piano culturale che parta dalla sensibilizzazione dei più piccoli affinché nei campi da gioco si concretizzino i valori più alti dello sport senza dare luogo a manifestazioni di violenza di sorta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989,
n. 401)

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo la lettera a) è
inserita la seguente:

« *a-bis*) coloro che risultino imputati o
condannati, anche con sentenza non defini-
tiva, per uno dei delitti di cui all'articolo
6-*sexies* »;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Nei casi di cui al comma
1, lettera *a-bis*), è sempre disposta la prescri-
zione di cui al comma 2 e la durata della stessa,
e del divieto di cui al comma 1, non può essere
inferiore ad anni tre nei casi di lesioni perso-
nali, ad anni cinque nei casi di lesioni perso-
nali gravi o gravissime e ad anni dieci nei casi
di omicidio preterintenzionale »;

b) all'articolo 6-*quinqüies*, il comma 1-*bis*
è abrogato;

c) dopo l'articolo 6-*quinqüies* è inserito il
seguente:

« Art. 6-*sexies*. - (*Lesioni personali o
omicidio preterintenzionale in danno di ar-
bitri o di altri soggetti che assicurano la re-
golarità tecnica delle manifestazioni spor-
tive*) - Nei casi previsti dagli articoli 582,
583 e 584 del codice penale, la pena è au-
mentata da un terzo alla metà se i fatti sono
commessi in danno di arbitri o di altri sog-
getti cui, in forza di una designazione della
federazione di appartenenza, risulta affidata

la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, o se i fatti sono commessi in danno di soggetti designati dalla federazione di appartenenza per svolgere un incarico nell'ambito di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso a causa o in occasione di quest'ultima ».

Art. 2.

(Modifica al codice penale)

1. All'articolo 131-*bis*, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: « commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, » sono aggiunte le seguenti: « nonché, in ogni caso, quando si procede per delitti commessi in danno dell'arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso in occasione o a causa di quest'ultima, ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00